

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

9.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 2 MARZO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Modificazioni alle norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie . . . . .	55
Norme relative alle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali e aumenti di capitale con emissione di azioni privilegiate. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	57
Unificazione dei Tribunali di Imperia e di San Remo e variazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	58
Iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti di ruolo degli archivi notarili regionali e distrettuali del Regno. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) . . . . .	59
Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio . . . . .	60

#### La riunione comincia alle 10.

SALERNO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE, comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: De Marsico, Foraboschi, Madia e Terzi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che il Presidente della Camera ha autorizzato - a norma dell'articolo 31 del Regolamento - il Consigliere nazionale Parodi a partecipare alla riunione.

#### **Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (626)**

PRESIDENTE avverte che il disegno di legge - avendo il Duce, su proposta del Ministro Guardasigilli, deciso di avvalersi all'articolo 17 della legge 19 gennaio 1939 anno XVII - sarà esaminato dalla Commissione per deliberare anzichè per riferire all'Assemblea plenaria.

MACARINI CARMIGNANI, *Relatore*, rileva l'importanza del provvedimento che prevede modificazioni alle norme vigenti relative alla scelta ed alla carriera del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Nota che, oltre ad alcune modifiche riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici, le materie d'esame e l'assegnazione dei punti di classifica, il disegno di legge comprende una notevole innovazione in quanto introduce due esami facoltativi per i candidati ai concorsi, uno di stenografia ed uno di diritto tavolare, allo scopo di colmare la lacuna causata dalla mancanza di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

personale di cancelleria specializzato nelle due materie.

Mentre per quanto riguarda il diritto tavolo ritiene che effettivamente il provvedimento possa raggiungere lo scopo che si prefigge, non crede che lo stesso avverrà nei riguardi della stenografia.

Nel riconoscere infatti la stenografia quale materia facoltativa, il disegno di legge stabilisce che all'esame di concorso possono essere ammessi, oltre ai candidati ai nuovi posti, anche i funzionari di cancelleria e segreteria già in servizio che acquisterebbero — se idonei — la qualifica di cancelliere stenografo unitamente a speciali vantaggi di carriera. Occorre considerare però che la stenografia non è una materia che si possa apprendere con eccessiva facilità: per ottenere buoni risultati è necessario uno studio serio e prolungato ed una particolare disposizione; lo stenografo capace di raccogliere il discorso di un oratore, non va poi confuso menomamente con lo stenografo commercialista.

Pertanto la qualifica di stenografo che verrà attribuita al candidato dichiarato idoneo, e che dovrebbe presupporre in questo una specifica perizia, ben difficilmente corrisponderà alla pratica capacità del funzionario, mentre da chi esercita la professione forense è tanto sentita la necessità di avere un verbale di udienza compilato da stenografi che raccolgano fedelmente la discussione.

Rilevato che una vera abilità stenografica si acquista soltanto mediante una frequenza ai corsi in cui la materia sia seriamente insegnata (corsi che ben difficilmente potranno essere seguiti da un cancelliere che vive in provincia) e si mantiene con un costante e continuo esercizio pratico, fa presente che la questione ha bisogno di essere regolata con una serie di disposizioni che trascendono la portata dell'attuale disegno di legge e che, inoltre, dovranno essere coordinate con le norme del Codice penale e di quello di procedura penale.

Allo scopo, ad ogni modo, di dare maggior valore al requisito della conoscenza della stenografia, ha proposto all'articolo 2 del disegno di legge un emendamento tendente ad attribuire ai candidati ai concorsi, giudicati idonei nella prova facoltativa di stenografia, un punteggio più elevato, variabile da uno a cinque punti.

Nel proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, esprime il voto che la stenografia venga introdotta in pieno

nella pratica giudiziaria per la compilazione dei verbali d'udienza, e che il Ministro voglia prendere in esame la possibilità di accogliere questa aspirazione facilitando, con opportuni provvedimenti, la formazione di un numero adeguato di cancellieri stenografi.

PRESIDENTE rileva che lo scopo potrebbe essere raggiunto con lo stabilire la stenografia quale materia obbligatoria nei concorsi, salvo poi ottenere un perfezionamento attraverso corsi speciali.

MACARINI CARMIGNANI, *Relatore*, in considerazione della particolare situazione della maggioranza dei concorrenti ai posti di cancelleria, i quali difficilmente avrebbero la possibilità di frequentare corsi di stenografia, è d'avviso che la soluzione più conveniente sia quella di raccomandare l'istituzione di corsi speciali da parte del Ministero di grazia e giustizia.

GIANTURCO crede che l'impiego della stenografia da parte del cancelliere sia opportuno limitatamente al periodo istruttorio. Prospetta le notevoli difficoltà che presenta il riassumere una discussione o l'interpretare il pensiero di un oratore, citando l'esempio dei resoconti parlamentari cui sono destinati funzionari laureati e dotati di particolari capacità, per esprimere il voto che la compilazione dei verbali delle udienze abbia luogo sempre — a somiglianza di quanto avviene in molti tribunali d'Italia — sotto la dettatura del Presidente che dirige il procedimento penale sì che il verbale stesso, anche per il controllo immediato che possono esercitare i rappresentanti delle parti, rispecchi in maniera perfetta il pensiero del teste o le affermazioni dell'imputato.

PRESIDENTE rileva che il voto formulato potrà essere portato a conoscenza del Ministro.

PUTZOLU si associa alle considerazioni svolte dal relatore ed al voto espresso dal camerata Gianturco. Rileva che non vi può essere dubbio sulla necessità di favorire, per quanto possibile, l'introduzione della conoscenza della stenografia fra i cancellieri onde agevolare lo svolgimento dei processi penali. Il disegno di legge in esame può costituire una base per avviare il problema alla soluzione.

Allo scopo appunto di facilitare ancor più i fini che il disegno di legge si prefigge, ha proposto due emendamenti: il primo, relativo all'articolo 2, tendente a rendere obbligatorio e non facoltativo l'aumento dei voti assegnati ai candidati per le prove facol-

tative superate; l'altro all'articolo 4, per portare da un anno a due l'anticipo sul periodo minimo di anzianità di servizio necessario per i concorsi alla promozione concesso a favore del personale provvisto della qualifica di stenografo.

Riprendendo poi un'osservazione fatta dal relatore circa la necessità di differenziare la stenografia commerciale da quella oratoria, prospetta l'opportunità di stabilire un diverso punteggio per la prova facoltativa, a seconda della velocità raggiunta.

PRESIDENTE osserva che un emendamento in tal senso sarebbe superfluo in quanto è logico che la graduazione dei voti servirà appunto a distinguere la maggiore o minore abilità dimostrata.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

Avverte che, all'articolo 2, il Consigliere nazionale Fodale ha presentato il seguente emendamento:

« all'articolo 2, *primo comma, aggiungere: 4 bis*) Istituzioni di diritto pubblico ».

Allo stesso articolo, il Consigliere nazionale Putzolu ha presentato un emendamento così concepito:

« all'articolo 2, *ultimo comma, alle parole:* può aggiungere, *sostituire le altre:* dovrà aggiungere.

Sempre all'articolo 2, stesso comma, il Relatore Macarini Carmignani, ha presentato questo emendamento:

« *alle parole:* per ciascuna delle prove facoltative superate, *sostituire le altre:* per la prova facoltativa superata di diritto tavolare e fino a cinque voti per quella di stenografia ».

Infine, all'articolo 4, il Consigliere nazionale Putzolu ha presentato il seguente emendamento:

« *nel primo comma, alle parole:* un anno di anticipo, *sostituire le altre:* due anni di anticipo ».

Il Ministro guardasigilli ha comunicato di non avere difficoltà ad accogliere gli emendamenti proposti dai Consiglieri nazionali Putzolu e Macarini Carmignani agli articoli 2 e 4.

Non ritiene invece di aderire all'aggiunta proposta dal Consigliere nazionale Fodale all'articolo 2, di aggiungere cioè alle materie di esame per l'ammissione in carriera dei cancellieri le istituzioni di diritto pubblico.

« Sembra, invero — scrive il Ministro — che alle esigenze tecniche del personale delle Cancellerie e segreterie giudiziarie rispondano più che sufficientemente le varie materie di esame già oggetto dell'attuale ordinamento, le quali sono state, poi, opportunamente integrate — nel disegno di legge — con le « istituzioni di diritto privato » e con la « legislazione fiscale ».

D'altra parte, poichè fra le dette materie obbligatorie di esame vi è pure l'ordinamento corporativo, il quale, nella costituzione dello Stato fascista, forma gran parte della scienza del diritto pubblico, ne viene di conseguenza che la cognizione di quest'ultima materia è già richiesta al candidato se non nella sua interezza almeno nella parte più viva. Rilevo infine che il richiedere — quale specifica materia di esame — la cognizione di tutto il diritto pubblico risulta assolutamente sproporzionato al grado di cultura dei candidati al concorso per volontario di cancelleria, essendo essi forniti — per la massima parte — del semplice diploma di licenza di scuola media ».

FODALE dichiara di ritirare l'emendamento presentato.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge nel testo proposto, con gli emendamenti accettati dal Governo per gli articoli 2 e 4.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Norme relative alle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed aumenti di capitale con emissione di azioni privilegiate. (Approvato dal Senato). (643)**

CANDIANI, *Relatore*, nota che il disegno di legge, già discusso ed approvato dal Senato, fa seguito ad una serie di provvedimenti legislativi che il Regime fascista, sempre sensibile a tutti i problemi che interessano l'economia della Nazione, ebbe ad emanare allo scopo di rafforzare le aziende produttive e metterle in grado di superare le gravi difficoltà in cui vennero a trovarsi per causa della profonda crisi e delle trasformazioni subite dalla economia mondiale nel periodo successivo alla grande guerra.

Enumera quindi i principali fra tali provvedimenti con i quali furono accordati agevolazioni tributarie e benefici tanto di ordine giuridico quanto di ordine tributario alle

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed aumenti di capitale con emissione di azioni privilegiate, nei casi in cui fu riconosciuto che tali operazioni rispondessero a necessità di pubblico interesse, rilevando che tali provvedimenti hanno cessato di aver vigore col 31 dicembre 1939-XVIII. Si è ritenuto peraltro opportuno, in attesa della prossima riforma del Codice di commercio, non mutare il sistema giuridico creato per tali operazioni sociali. Le disposizioni del disegno di legge, infatti, avranno effetto fino all'entrata in vigore del nuovo Codice di commercio.

Esamina le singole disposizioni del disegno di legge in discussione rilevando come l'articolo 1 riproduca l'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930-VIII, n. 37, relativo alle deliberazioni di fusioni e concentrazioni di società commerciali, con l'aggiunta che il prescritto decreto del Ministro di grazia e giustizia deve essere preceduto dal parere conforme oltre che del Ministro delle finanze, anche del Ministro delle corporazioni e con l'aggiunta altresì dell'espressa disposizione che ai soci assenti e dissenzienti non compete il diritto di recesso. Trova giusto e logico che in una materia che tocca così da vicino l'economia nazionale, non debba rimanere estraneo il Ministro delle corporazioni, in concorso con il Ministro delle finanze, quando si tratti di decidere se la fusione di società risponda al pubblico interesse. Quanto poi alla possibilità del recesso dei soci assenti e dissenzienti ritiene particolarmente opportuna la disposizione che chiaramente ed esplicitamente prescrive il divieto.

Altra disposizione da rilevare è quella che concede di abbreviare il termine di cui agli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, nonchè quella che prevede un particolare trattamento di favore relativamente agli onorari notarili e così pure la più ampia e incondizionata approvazione meritano le norme dirette a tutelare gli impiegati, che rispondono ad un alto principio di giustizia e di moralità fascista.

L'articolo 4 del progetto infine conferma l'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 novembre 1932-X, n. 1623, riguardante la sospensione del diritto di recesso relativamente alle deliberazioni di aumento di capitale da effettuarsi mediante emissione di azioni privilegiate. Si tratta di un provvedimento destinato, per la sua stessa natura e per la necessità della preventiva approvazione, caso per caso, degli organi del Governo, ad avere

limitata applicazione e quindi non può costituire un perturbamento nel sistema delle nostre leggi.

Per le considerazioni esposte, esprime l'avviso che il disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione in quanto sarà di indubbio vantaggio alla economia del Paese.

MARIANI dubita che il divieto del recesso fino ad oggi consentito dal Codice di commercio, nel caso di fusione o di concentrazione delle società, costituisca effettivamente un vantaggio per tutte le società.

CANDIANI, *Relatore*, ritiene che il provvedimento sia giusto in quanto presuppone l'esistenza di un superiore interesse nazionale.

MARIANI osserva che, in ogni modo, l'articolo è troppo generico.

BACCI, osservando che il Relatore, per illustrare il provvedimento, ha dovuto richiamarsi ad una serie di testi di legge indicati soltanto numericamente, esprime un voto di carattere generale, quello cioè che tutte le volte in cui si tratta di adottare provvedimenti che già siano stati oggetto di altre disposizioni di legge, sia seguito il criterio di compiere una formulazione definitiva e completa che coordini in un unico testo legislativo tutta la materia che è oggetto della trattazione.

PRESIDENTE osserva che il voto è già stato più volte formulato.

SALERNO sottolinea l'opportuna garanzia concessa nel disegno di legge anche ai portatori di una singola azione, con la norma che prevede l'adozione delle deliberazioni per la fusione di società a maggioranza, in numero ed in somma, dei soci intervenuti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Unificazione dei Tribunali di Imperia e di San Remo e variazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari. (Approvato dal Senato). (645)**

ORLANDI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge è già stato discusso ampiamente dalla Commissione legislativa del Senato, alla presenza del Ministro guardasigilli, il quale ebbe ad accennare alle esigenze

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

improrogabili che avevano determinato l'attuazione del provvedimento.

Illustra le ragioni che giustificano l'unificazione dei Tribunali di Imperia e di San Remo e la conseguente soppressione di quest'ultimo, rilevando fra l'altro che al capoluogo di Imperia confluiscono gli interessi delle popolazioni della provincia, nonché le correnti di scambio con le altre provincie, mentre il Tribunale ivi esistente ha giurisdizione soltanto sui mandamenti di Imperia e di Pieve di Teco. D'altra parte la facilità delle comunicazioni permette di raggiungere agevolmente il capoluogo sì che il principio della giustizia vicina alle parti non appare pregiudicato dalla soppressione del Tribunale di San Remo.

Venendo all'esame delle singole disposizioni del disegno di legge, rileva che il provvedimento stabilisce opportune norme per l'espletamento degli affari in corso, per l'iscrizione d'ufficio degli avvocati e procuratori del soppresso Tribunale negli Albi del Tribunale d'Imperia nonché per il servizio degli amministratori giudiziari.

Con lo stesso provvedimento, infine, si apportano modifiche alle tabelle delle piante organiche di alcuni uffici giudiziari del Regno.

Ricorda la discussione sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie che, in occasione dell'esame del disegno di legge, ebbe a svolgersi in seno alla Commissione legislativa del Senato e le dichiarazioni fatte dal Ministro Guardasigilli, il quale affermò tra l'altro la necessità di risolvere il problema delle circoscrizioni giudiziarie nel suo complesso, su un piano generale e nazionale, tenendo conto delle nuove situazioni determinatesi in base allo sviluppo demografico ed economico della Nazione, ed annunciò che sono stati già predisposti gli studi per provvedere all'aggiornamento delle circoscrizioni stesse, non appena entrerà in vigore la nuova legge sull'ordinamento giudiziario.

Ed egli esprime la certezza che l'importante problema sarà affrontato e risolto nel modo migliore dal Ministro Guardasigilli, che all'Amministrazione della giustizia dedica tanta intelligente passione e tanta fede.

PARODI comprende che il provvedimento è stato dettato da ragioni di carattere generale, che trascendono l'interesse locale e che possono individuarsi in imprescindibili esigenze di organico.

Accenna ai motivi di ordine storico, politico, demografico ed economico che giustificerebbero il mantenimento del Tribunale in San Remo, rilevando inoltre l'impor-

tanza di questa città dal punto di vista turistico e quale sede del più importante mercato europeo del commercio fioreale.

Quanto poi ai mezzi di comunicazione della provincia, cui ha fatto cenno il Relatore, afferma che gli abitanti di San Remo si trovano in condizioni di particolare disagio per raggiungere il capoluogo.

Per le ragioni esposte, e rendendosi conto che una deroga al provvedimento non è possibile, domanda alla Commissione di voler esprimere al Ministro la raccomandazione di esaminare la opportunità di lasciare a San Remo una sezione del Tribunale.

PRESIDENTE propone che la Commissione faccia propria la raccomandazione del camerata Parodi, esprimendo il voto che il Ministro voglia considerare l'opportunità di istituire in San Remo una sezione di Tribunale.

*La Commissione approva.*

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge. *(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Iscrizione all'Opera di Previdenza dei personali civile e militare dello Stato dei dipendenti di ruolo degli archivi notarili regionali e distrettuali del Regno. (Approvato dal Senato). (646)**

PACE NICOLA, *Relatore*, fa presente che l'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato dei dipendenti di ruolo degli archivi notarili regionali e distrettuali del Regno, prevista dal disegno di legge, avviene « ope legis » con effetto dal 1° del mese successivo alla data di pubblicazione della legge. Per la concessione delle indennità di buona uscita per i funzionari con diritto a pensione vitalizia sarà calcolato servizio utile quello effettivamente prestato, con l'iscrizione all'Opera medesima, e compiuti i sei anni di partecipazione all'Opera per la possibilità della prima liquidazione dell'indennità. I contributi dovuti dal personale sono regolati con gli articoli 40 e 41 del regolamento dell'Opera.

Rileva che di questo provvedimento vengono a beneficiare 432 funzionari dei quali 214 di gruppo C e 70 appartenenti al personale subalterno.

Tenuti presenti i molteplici benefici che sono assicurati dall'Opera di previdenza, l'esclusione di questi impiegati, dovuta alle

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

particolari condizioni dell'assetto degli archivi notarili costituiva una incongruenza che il disegno di legge opportunamente elimina.

Ne propone pertanto l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE riferisce sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il Consigliere nazionale Vaselli Romolo,

per gli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIV, n. 1010 e comunica che lo stesso Consigliere nazionale Vaselli ha dichiarato di voler essere giudicato.

Propone che la Commissione conceda l'autorizzazione a procedere.

*(La Commissione approva).*

PRESIDENTE avverte che dovendosi ora esaminare la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il Consigliere nazionale Romano Attilio, il Consigliere nazionale Gianturco ha chiesto di assentarsi.

Riferisce sulla suddetta domanda, e propone di rinviarne l'esame per un supplemento d'istruttoria.

*(La Commissione approva).*

**La riunione termina alle 11,15.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Modificazioni alle norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (626)**

**ART. 1.**

L'esame di concorso ai posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B) ha luogo in Roma, davanti una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro di grazia e giustizia e composta:

- 1°) del Direttore generale capo del personale del Ministero di grazia e giustizia;
- 2°) di un Consigliere di cassazione o magistrato di grado equiparato;
- 3°) del Direttore capo dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- 4°) di un Consigliere di Corte di appello o di un sostituto procuratore generale di Corte di appello;
- 5°) di un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni di ispettore superiore;
- 6°) di un funzionario di cancelleria e segreteria, di grado non inferiore al settimo.

Assumerà la presidenza della Commissione il Commissario effettivo più elevato in grado, o più anziano nello stesso grado.

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo il bisogno, da uno o più funzionari di cancelleria in servizio al Ministero.

Le operazioni del concorso si svolgono sotto la vigilanza di uno o più magistrati in servizio al Ministero e addetti all'ufficio del personale delle Cancellerie.

Col decreto di nomina della Commissione sono nominati, altresì, i Commissari supplenti in numero non superiore agli effettivi.

Per la revisione dei lavori scritti la Commissione ha facoltà di scindersi in due Sottocommissioni, a ciascuna delle quali, assistita da un Segretario, sarà assegnata la disamina dei lavori di una intera prova scritta.

**ART. 2.**

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

- 1°) Procedura civile e Ordinamento giudiziario;
- 2°) Procedura penale;

3°) Legislazione fiscale e servizi di cancelleria;

4°) Istituzioni di diritto privato;

5°) Nozioni di diritto corporativo;

6°) Nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte hanno luogo in due distinti giorni, sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove. Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei non saranno ammessi ad altri concorsi.

Parimenti non saranno ammessi ad altri concorsi coloro, nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte o una sola di esse per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto od in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni con particolare riferimento ai servizi del Libro Fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

All'uopo i concorrenti possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti ad entrambe o ad una sola di tali prove facoltative. In tal caso il Ministro può disporre che alla Commissione esaminatrice, ove occorra, siano aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più Commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, la Commissione dovrà aggiungere da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare e fino a cinque voti per quella di stenografia.

## ART. 3.

All'esame potranno chiedere di partecipare, limitatamente alle prove di stenografia e di diritto tavolare, i funzionari di cancelleria e segreteria e gli aiutanti già in servizio, ai fini del conseguimento della qualifica di stenografo o di tavolarista.

Per l'ammissione è sufficiente la istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali di ciascun concorso.

L'esame s'intende superato se il candidato consegue la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

## ART. 4.

Il personale appartenente ai ruoli dei cancellieri (gruppo *B*) e degli aiutanti di cancelleria (gruppo *C*), provvisto della qualifica di stenografo o di tavolarista, potrà essere ammesso agli esami di concorso per la promozione, rispettivamente, ai gradi IX del gruppo *B* e XI del gruppo *C* con due anni di anticipo sul periodo minimo di anzianità di servizio stabilito dalle norme in vigore per l'ammissione ai concorsi medesimi.

I vincitori del concorso conseguono però la promozione solo al compimento dell'anzianità prescritta normalmente per i detti esami.

Qualora, in applicazione del primo comma, le promozioni al grado IX del gruppo *B* e XI del gruppo *C* dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di concorso, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non hanno ancora compiuto il periodo necessario.

I cancellieri e gli aiutanti stenografi non possono essere destinati in cancellerie di preture, alle quali siano addetti meno di cinque funzionari.

## ART. 5.

È abrogato l'articolo 22 del Regio decreto legge 8 maggio 1924-II, n. 745.

**Norme relative alle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali e aumenti di capitale con emissione di azioni privilegiate. (643)**

## ART. 1.

Le deliberazioni di fusione delle società commerciali e quelle altre che debbano essere adottate in occasione della fusione medesima possono essere validamente prese dalle assemblee generali con la presenza di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e con il voto favorevole della maggioranza in numero e in somma dei soci intervenuti o rappresentati, qualora il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su conforme parere dei Ministri delle finanze e delle corporazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dichiari che la fusione risponde a necessità di pubblico interesse. In tal caso ai soci assenti e dissenzienti non compete il diritto di recesso.

Con lo stesso decreto il Ministro di grazia e giustizia può disporre che i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio siano ridotti fino a 15 giorni, prescrivendo, ove sia il caso, determinate forme supplementari di pubblicità delle deliberazioni e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione.

## ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anziché mediante fusione, mediante apporto di attività in altre società esistenti o da costituire, quando anche in conseguenza di tale apporto l'oggetto delle società apportanti sia limitato, purché l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce sia in tutto o in parte trasferito alle altre società.

## ART. 3.

Qualora il Ministro di grazia e giustizia dichiari che la fusione o la concentrazione risponde a necessità di pubblico interesse, si applicano, per gli onorari notarili, rispettivamente gli articoli 1 del Regio decreto-legge 1° maggio 1930-VIII, n. 520 e 2 del Regio decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1434, e per quanto riguarda il personale delle società, le disposizioni dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1434.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 4.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto fino all'entrata in vigore del Codice di commercio che sarà pubblicato in forza della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e fino alla stessa data sarà applicato altresì l'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 novembre 1932-XI, n. 1623; in ordine all'aumento del capitale sociale mediante emissione di azioni con privilegio.

**Unificazione dei Tribunali di Imperia e di San Remo e variazioni alle piante organiche di alcuni uffici giudiziari. (645)**

## ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII è soppressa la sede di Tribunale nel comune di San Remo e dalla stessa data i mandamenti di: San Remo, Bordighera, Taggia e Ventimiglia, con tutti i comuni che li costituiscono, sono aggregati al Tribunale di Imperia.

## ART. 2.

Per effetto della disposizione contenuta nel precedente articolo alle Tabelle *A* e *C*, annesse al Regio decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1849, nella parte relativa alla circoscrizione territoriale del Tribunale di Imperia ed alla circoscrizione territoriale della 3<sup>a</sup> sezione della Corte di Appello di Genova in funzione di Corte di Assise, con sede di normale convocazione in San Remo, sono apportate le modificazioni contenute nelle corrispondenti tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

## ART. 3.

Dal 1° luglio 1940-XVIII tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare davanti al Tribunale di San Remo, secondo la circoscrizione attualmente in vigore, si dovranno iniziare davanti al Tribunale di Imperia.

La trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1940-XVIII sarà proseguita sino al 30 settembre 1940-XVIII davanti al Tribunale di San Remo, secondo la circoscrizione attualmente in vigore.

Col 1° ottobre 1940-XVIII avrà piena attuazione la nuova circoscrizione del Tribunale di Imperia secondo le modificazioni stabilite dalla presente legge.

Sono richiamate in vigore, per quanto applicabili, le norme contenute nel Regio

decreto 24 marzo 1923-I, n. 602, intendendosi sostituite alle disposizioni della legislazione abrogata ivi richiamate quelle corrispondenti della legislazione vigente e alle date 1° luglio e 30 settembre 1923-I quelle del 1° luglio e 30 settembre 1940-XVIII ed in corrispondenza modificati tutti gli altri termini ivi menzionati.

## ART. 4.

I magistrati, i funzionari di cancelleria e segreteria, gli ufficiali giudiziari ed uscieri addetti al Tribunale di San Remo continueranno ivi ad esercitare le loro funzioni fino al 30 settembre 1940-XVIII per proseguire la trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1940-XVIII.

## ART. 5.

Dal 1° ottobre 1940-XVIII il numero dei magistrati nella Corte di Appello di Roma e nel Tribunale di Imperia; quello dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nei Tribunali di Brindisi, Foggia ed Imperia, quello degli ufficiali giudiziari nel Tribunale di Imperia e nella Pretura unificata di Napoli e quello degli uscieri giudiziari nel Tribunale e nella Regia Procura di Imperia, e nelle preture di Cosenza e di Sansevero, è determinato dalle tabelle *C*, *D*, *E*, *F*, allegate alla presente legge.

In dipendenza delle disposizioni contenute nel precedente comma, restano modificate, limitatamente agli uffici predetti, le tabelle: *B* annessa al Regio decreto 10 agosto 1934 Anno XII, n. 1550; *E* annessa al Regio decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282; *B* annessa al Regio decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1178; *F* ed *H* annesse al Regio decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1516; *G* annessa al Regio decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282 e *D* annessa al Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786.

A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, dalle tabelle concernenti gli uffici giudiziari del Regno e la ripartizione del personale, restano eliminate la circoscrizione territoriale del Tribunale di San Remo e la relativa pianta organica.

## ART. 6.

Gli avvocati, i procuratori ed i praticanti iscritti rispettivamente negli albi e nel registro del soppresso Tribunale di San Remo sono iscritti, di ufficio, negli albi e nel registro presso il Tribunale di Imperia, con la stessa anzianità.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I procuratori iscritti a norma del presente articolo, se intendono conservare l'iscrizione, debbono, entro il termine di sei mesi, regolarizzarla agli effetti dell'obbligo della residenza ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36.

ART. 7.

Il servizio degli amministratori giudiziari per la nuova circoscrizione del Tribunale di Imperia, sarà disimpegnato dagli amministratori giudiziari iscritti nei ruoli del Tribunale medesimo e del soppresso Tribunale di San Remo.

TABELLA A.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI IMPERIA.

Bordighera — Imperia — Pieve di Teco — San Remo — Taggia — Ventimiglia.

TABELLA B.

CORTI DI ASSISE

Corti di Appello	Sede in funzione di Corte di Assise	Sede di normale convocazione della Corte di Assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di Assise
Genova	Sezione 3 <sup>a</sup>	Imperia	Imperia

TABELLA C.

CORTI DI APPELLO

S E D I	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidenti	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratori Generali	Avvocati Generali	Sostituti Procuratori Generali
Roma . . . . .	1	10	56	1	1	13

TABELLA D.

TRIBUNALI

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO	
	Presidenti	Presidenti di Sezione	Giudici	Procuratore del Re	Sostituti Procuratori del Re
Tribunale di Imperia. . .	1	..	6	1	2

TABELLA E.

SEDI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	dirigenti		in sott'ordine		Totale funzionari in sott'ordine ed aiutanti	dirigenti		in sott'ordine		Totale funzionari in sott'ordine ed aiutanti
	grado 7°	grado 8°	grado 7°	grado 8°		grado 7°	grado 8°	grado 7°	grado 8°	
Tribunale di Brindisi . . . . .	..	1	..	2	8	..	1	..	..	3
» di Foggia . . . . .	1	..	1	5	14	1	..	..	1	6
» di Imperia . . . . .	1	..	..	1	7	1	..	..	1	3

TABELLA F.

SEDI	UFFICIALI GIUDIZIARI	USCIERI GIUDIZIARI	
		Uscieri capi	Uscieri
Tribunale di Imperia. . . . .	1	..	1
Regia Procura di Imperia. . . . .	..	..	1
Pretura unificata di Napoli . . . . .	23	1	14
Pretura di Cosenza. . . . .	2	..	1
Pretura di Sansevero . . . . .	2	..	1

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

**Iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato dei dipendenti di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali del Regno. (646)**

ART. 1.

Il personale di ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali del Regno è iscritto all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

Tale iscrizione ha effetto dal 1° del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

Ai fini dell'indennità di buona uscita di cui al titolo VI del testo unico delle dispo-

sizioni legislative sull'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, approvato con Regio decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, il servizio utile è quello effettivamente prestato con iscrizione all'Opera medesima.

ART. 2.

I contributi dovuti dal personale predetto devono essere versati con le modalità di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento approvato con Regio decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1369.